



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 15/07/2026

OGGETTO: Concessione per la gestione delle malghe comunali Guglielmo Sopra, Guglielmo Sotto, Palmarusso Sopra, Palmarusso Sotto, Agolo e Aguina. Indirizzi per la prosecuzione temporanea del rapporto concessorio per la stagione di alpeggio 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore **20:15**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, in modalità da remoto, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. **47** del **15/07/2026**

OGGETTO: Concessione per la gestione delle malghe comunali Guglielmo Sopra, Guglielmo Sotto, Palmarusso Sopra, Palmarusso Sotto, Agolo e Aguina. Indirizzi per la prosecuzione temporanea del rapporto concessorio per la stagione di alpeggio 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Zone è proprietario delle malghe comunali denominate Guglielmo Sopra, Guglielmo Sotto, Palmarusso Sopra, Palmarusso Sotto, Agolo e Aguina, destinate alla gestione dell'attività di alpeggio e alla produzione di prodotti tipici del Guglielmo – GOLEM;
- con contratto Rep. n. 593/2020, registrato al prot. n. 941 del 28.05.2020, è stata affidata alla Cooperativa Agricola Sebino Verde SCARL la concessione per la gestione delle suddette malghe comunali;
- la concessione in oggetto è giunta a naturale scadenza in data 30.04.2026;
- con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente n. 2265 del 12.06.2026, la Cooperativa Agricola Sebino Verde SCARL ha trasmesso richiesta di rinnovo del contratto di gestione delle malghe comunali per ulteriori anni sei;

DATO ATTO che:

- nel corso del rapporto concessorio si sono verificati ripetuti ritardi nel pagamento dei canoni dovuti, circostanza che impone una valutazione prudenziale in ordine alla prosecuzione del rapporto per un periodo pluriennale;
- con nota prot. n. 2207 dell'08.06.2026, il Responsabile dell'Area Tecnica ha rappresentato alla Cooperativa Agricola Sebino Verde SCARL che l'Amministrazione comunale, tenuto conto dell'imminente avvio della stagione di alpeggio 2026 e al solo fine di non arrecare pregiudizio alla continuità della gestione delle malghe e all'organizzazione dell'attività stagionale, riteneva di consentire, in via eccezionale e temporanea, la prosecuzione del rapporto concessorio per la sola stagione 2026;
- nella medesima nota è stato precisato che detta prosecuzione temporanea non costituisce rinnovo pluriennale della concessione, né riconoscimento di alcun diritto, aspettativa o automatismo in favore del concessionario per le annualità successive;

CONSIDERATO che:

- l'attività di alpeggio presenta carattere stagionale e necessita di continuità gestionale, anche al fine di evitare pregiudizi alla corretta conduzione delle malghe comunali, alla tutela del patrimonio comunale e all'organizzazione dell'attività agricola già avviata o programmata;
- l'interruzione immediata della gestione, in concomitanza con la stagione di alpeggio 2026, potrebbe determinare criticità operative e gestionali, non coerenti con l'interesse pubblico alla corretta conservazione e valorizzazione dei beni comunali;
- risulta pertanto opportuno, in via eccezionale e temporanea, consentire la prosecuzione del rapporto concessorio limitatamente alla stagione di alpeggio 2026, con termine indicativo nel mese di ottobre 2026, salva diversa data correlata all'effettiva conclusione dell'attività di alpeggio e alle esigenze di riconsegna dei beni;

RITENUTO che:

- la prosecuzione temporanea del rapporto concessorio debba avvenire alle medesime condizioni previste dal contratto Rep. n. 593/2020, in quanto compatibili, con particolare riferimento agli obblighi di pagamento dei canoni, al pagamento delle utenze, alla corretta gestione e custodia dei beni comunali,

agli obblighi manutentivi, alle responsabilità del concessionario e all'osservanza di ogni ulteriore obbligo contrattuale e normativo;

- detta prosecuzione debba essere formalizzata mediante apposito atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 593/2020;
- debba essere espressamente escluso che la prosecuzione temporanea configuri rinnovo pluriennale della concessione o riconoscimento di diritti, aspettative, preferenze o automatismi in favore del concessionario per le annualità successive;
- l'Amministrazione comunale debba riservarsi ogni successiva valutazione in ordine alle future modalità di gestione e affidamento delle malghe comunali, ivi compresa l'eventuale indizione di una procedura a evidenza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 48, 49 e 107;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la concessione per la gestione delle malghe comunali Guglielmo Sopra, Guglielmo Sotto, Palmarusso Sopra, Palmarusso Sotto, Agolo e Aguina, affidata alla Cooperativa Agricola Sebino Verde SCARL con contratto Rep. n. 593/2020, è giunta a naturale scadenza in data 30.04.2026;
3. di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché proceda alla formalizzazione della prosecuzione temporanea del rapporto concessorio per la sola stagione di alpeggio 2026, con termine indicativo nel mese di ottobre 2026, salva diversa data correlata all'effettiva conclusione dell'attività di alpeggio e alle esigenze di riconsegna dei beni;
4. di stabilire che la prosecuzione temporanea avvenga alle medesime condizioni previste dal contratto Rep. n. 593/2020, in quanto compatibili, fermo restando il puntuale rispetto da parte del concessionario di tutti gli obblighi contrattuali e normativi, con particolare riferimento al pagamento dei canoni dovuti, al pagamento delle utenze, alla corretta gestione e custodia dei beni comunali e agli obblighi manutentivi;
5. di precisare che la prosecuzione temporanea del rapporto concessorio ha carattere eccezionale e limitato alla sola stagione di alpeggio 2026 e non costituisce rinnovo pluriennale della concessione, né riconoscimento di alcun diritto, aspettativa, preferenza o automatismo in favore del concessionario per le annualità successive;
6. di riservare all'Amministrazione comunale ogni successiva valutazione in ordine alle future modalità di gestione e affidamento delle malghe comunali, ivi compresa l'eventuale indizione di una procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, parità di trattamento e concorrenza;

7. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari, compresa la predisposizione e sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 593/2020, nonché ogni ulteriore adempimento connesso;
8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di formalizzare la prosecuzione temporanea del rapporto concessorio in relazione alla stagione di alpeggio 2026,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia